



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 maggio 2017
(OR. en)

8243/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0072 (NLE)**

**UD 106
MED 27
COMER 55**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione

DECISIONE (UE) 2017/....DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina
di diventare parte contraente della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("convenzione"), che stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti, è entrata in vigore il 1° dicembre 2012.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione, purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (3) A tal fine, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della convenzione impone ai terzi di presentare una domanda scritta di adesione presso il depositario della convenzione stessa, che, a sua volta, deve presentare la domanda al comitato misto istituito dalla convenzione ("comitato misto") per il successivo esame.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione.
- (5) Il 12 settembre 2016 l'Ucraina ha presentato una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (6) L'Ucraina ha sottoscritto un accordo di libero scambio con diversi parti contraenti della convenzione e soddisfa pertanto la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (7) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe consistere nel votare a favore di una decisione che inviti l'Ucraina ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, riguardo alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente di tale convenzione, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. 1/2017

**DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALLA CONVENZIONE REGIONALE
SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE**

del

**per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina di diventare
parte contraente della convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

IL COMITATO MISTO,

considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹,

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione") stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione, purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (2) Il 12 settembre 2016 l'Ucraina ha presentato una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (3) L'Ucraina ha sottoscritto un accordo di libero scambio con diversi parti contraenti della convenzione e soddisfa, pertanto, la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto deve adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto

Il presidente
